



**Città di Pioltello**

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1 C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (procedura ad evidenza pubblica) (ex D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 14)**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E AVVIO A RECUPERO FRAZIONE  
INDIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizio di avvio a recupero e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani;</i>
Ente affidante	<i>Comune di Pioltello (MI)</i>
	<i>Affidamento fino ad inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 del D. Lgs. 152/2006 ssmii, ad oggi non costituito e gara non espletata</i>
Tipo di affidamento	<i>Contratto di servizio</i>
Modalità di affidamento	<i>Procedura ad evidenza pubblica D. Lgs 36/2023</i>
<i>Durata dell'affidamento</i> <i>Nuovo affidamento o Servizio già affidato</i>	<i>3 anni</i> <i>Nuovo affidamento</i> <i>(a seguito prossima scadenza appalto in corso)</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	<i>Territorio del Comune di Pioltello (MI)</i>

<b><u>Soggetto responsabile della compilazione</u></b>	
Nominativo:	<i>Dott. F. Bassi</i>
Ente di riferimento	<i>Comune di Pioltello</i>
Area/servizio:	<i>Risorse umane, finanziarie, sportello del cittadino e cimiteri, ambiente e ecologia, protocollo</i>
Telefono:	<i>0292366.1</i>
Email	<i>protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it</i>
Data di redazione	<i>06/07/2023</i>

## Indice generale

PREMESSE.....	3
SEZIONE A.....	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
SEZIONE B.....	7
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	7
B.1 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	8
SEZIONE C.....	10
MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.....	10
SEZIONE D.....	11
MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA.....	11
CONCLUSIONI.....	11

### PREMESSE

La presente relazione viene redatta in quanto il servizio di “avvio a recupero e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani”, servizio sopra soglia comunitaria e di rilevanza economica, oggi affidato ad operatore del mercato, è in scadenza al 31/01/2024 e sussiste la necessità di procedere alla scelta del nuovo contraente.

Si richiama pertanto la recente normativa - D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrata in vigore il 31 dicembre 2022, che ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante.

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art. 34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione “...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Per la redazione della relazione art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

Vista la normativa introdotta dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e non essendo ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa, come nota metodologica, che nel redigere la presente relazione si è voluto comunque uniformare la presente relazione allo schema tipo predisposto dal Ministero e relativo Vademecum integrando le novità previste dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E' dunque in riferimento a tali obiettivi che la scrivente Direzione predispone la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC.

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il D. L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, prevedeva che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 tale norma è stata abrogata. L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

#### **ai sensi dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale**

- comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. "
- comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."
- comma 3 " Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

#### **ai sensi dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."
- comma 2 "Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."
- comma 3 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."
- comma 4 "I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."
- comma 5 "La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione."

#### **all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale**

- comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

- comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”

comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.”

#### **all’art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica**

- comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.”

al **Decreto Ministeriale 23 giugno 2022** del Ministero della Transizione Ecologica denominato “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale“. Sebbene tale Decreto non contempli le fasi di smaltimento del rifiuto, per l’individuazione dei CAM verranno presi in considerazione i principi cardine privilegiando le forme di recupero di materia ed energia e i sistemi di gestione ambientale (CAM).

#### **La normativa settoriale**

La normativa settoriale relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recante Norme in materia ambientale. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, c. d. Codice dell’ambiente, la “gestione” dei rifiuti - che “costituisce attività di pubblico interesse” - comprende “ la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,

nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

Al fine di conseguire l’ottimizzazione della gestione del servizio, il Codice dell’ambiente ha introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali); funzionali (tramite l’esercizio congiunto nelle Autorità d’ATO); gestionali (prevedendo l’affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto) (art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 ssmmii che stabilisce l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito mediante gara).

In Lombardia, nel settore dell’igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo “su area vasta” e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati ancora istituiti.

Di conseguenza, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all’assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall’ordinamento comunitario.

### **Normativa regionale**

La LR 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per i servizi locali di interesse economico generale, garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell’utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.

I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza.

Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

Ai sensi dell’art. 15 i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6 ovvero “l’erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell’art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “Le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000 ssmmii, emerge che nell’ambito della regionale Lombardia, il ruolo degli Enti Territoriali Competenti è assunto direttamente dai Comuni.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto della presente relazione riguardano lo smaltimento con l'avvio a recupero di energia e/o materia della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale. A tal fine si specifica che trattasi di servizio preesistente e non già di servizio pubblico locale di nuova istituzione.

Attualmente l'amministrazione di Pioltello, ha affidato il servizio alla società A2A Ambiente spa. P. I.V.A. 01066840180, a seguito di procedura aperta per la durata di tre anni e per un importo complessivo di € 1.793.328,30 Iva 10% esclusa al prezzo unitario di 113,43 €/ton Iva esclusa.

Il territorio di Pioltello produce in media 16.000 ton di rifiuti l'anno con una produzione procapite di circa 522 Kg/ab all'anno 2021. Al 2021 il territorio ha generato circa 5.200 ton rifiuti indifferenziati/anno, incidendo sul totale della raccolta per circa il 28% (Fonte Ispra). Negli anni la produzione della frazione indifferenziata ha visto un trend in diminuzione mentre il numero di abitanti si è assestato a sotto le 37.000 unità.

La gestione dei rifiuti del territorio avviene avvalendosi di un appaltatore che esegue la raccolta e il trasporto fino all'impianto finale di destinazione dei rifiuti, attuando la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio di Pioltello. La frazione indifferenziata, l'umido, la carta/Tetrapak, il multimateriale, il vetro e gli scarti vegetali vengono raccolti in modalità "porta a porta". Presso il Centro di raccolta comunale le utenze possono conferire altre frazioni di rifiuto in modo differenziato.

Il servizio di smaltimento finale dei rifiuti avviene in ossequio ai principi comunitari, recepiti nella legislazione italiana, di economia circolare e di prevenzione, riduzione, reimpiego, riuso e riciclo dei rifiuti, nel rispetto del principio di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Lo smaltimento è considerato quale fase residuale dell'intero processo circolare di vita del prodotto che diventa rifiuto.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica pertanto lo smaltimento avviene mediante termovalorizzazione.

Alla società appaltatrice che opera lo smaltimento della frazione indifferenziata viene chiesto di attuare forme di recupero di energia valorizzando la frazione secca dei materiali ancora differenziabili e ricavando energia tramite cogenerazione, con produzione di calore ed energia elettrica.

Viene chiesta inoltre una gestione sostenibile dell'impianto, a tal fine in sede di gara è stato valorizzato il possesso di un sistema di gestione ambientale ISO 14000 o EMAS, di gestione dell'energia ISO 50000, della qualità ISO 9000 nonché richiesti accorgimenti specifici per la qualità dell'aria, in linea con la normativa europea sul concetto di sostenibilità e IPPC/AIA, con un proprio codice etico e promozione delle migliori tecnologie disponibili.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

La definizione di servizio pubblico locale trova disciplina nel D. Lgs 201/2022.

In riferimento agli artt 2 “definizioni” e 3 “Principi generali del servizio pubblico locale” del decreto sopracitato per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» si intendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Mentre per effetto della sentenza del consiglio di Stato 2024/2003 viene inteso come qualsiasi attività che si concretizza nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale.

Inoltre i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Lo smaltimento con l'avvio a recupero della frazione indifferenziata degli RSU è servizio pubblico locale in quanto agisce sulla comunità locale quale forma residuale del riciclo e reimpiego dei rifiuti.

Il servizio attua forme di promozione sociale in quanto impegna gli utenti cittadini al miglioramento continuo verso la differenziazione garantendo in modo indiretto e riflesso il miglioramento dello stato di salute dell'ambiente e dell'igiene pubblica e dei luoghi di conduzione delle azioni della vita.

Il servizio produce utilità per le Comunità in termini economici, rappresentando lo stesso il modo standard e unico di riferimento per la cittadinanza tale da garantire lo smaltimento dei rifiuti nei modi e nei tempi definiti dalla normativa vigente e nel rispetto di elevate garanzie di salubrità dei luoghi e di decoro urbano.

Ai sensi dell'art.177 del D.Lgs.152/2006 ssmmii, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e in tale definizione rientrano gli smaltimenti con avvio a recupero.

Il servizio in questione è considerato “universale” in quanto di determinata qualità, disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile. L'universalità del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata degli RSU deriva dalla natura intrinseca dello stesso tale da essere

garantito all'intera cittadinanza del territorio e a costi sostenibili e accessibili.

Inoltre la legislazione nazionale ha più volte sottolineato l'esigenza imprescindibile di continuità della gestione del servizio in esame.

Gli obblighi di servizio pubblico ed universale sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio anche per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Dal principio della continuità ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: il servizio è reso disponibile e accessibile ai cittadini nella stessa misura e non è possibile interromperlo in caso di inadempienza dell'utente finale (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa da parte dell'utente finale).

L'erogazione del servizio inoltre si uniforma ai principi in seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, reddito ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/ o servizi nel rispetto delle disciplina degli appalti pubblici in vigore.

## SEZIONE C

### MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La recente disciplina di cui al D. Lgs 201/2022, all'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" individua le seguenti modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Forma di affidamento prescelta

Le caratteristiche dei servizi oggetto della presente relazione esemplificabili in attività di pubblica utilità e di pubblico interesse, di rilevanza economica, con importi sopra soglia comunitaria, nella più ampia applicazione dei principi base di gestione dei rifiuti che sono il rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della tutela della salute umana e nel rispetto dei principi di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento solo in fase residuale, nel rispetto dell'economia circolare e con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, suppongono che più operatori debbano necessariamente essere messi a confronto per una valutazione concorrenziale di molteplici progetti, con conseguenti benefici per la collettività e l'utenza beneficiaria delle prestazioni poste in aggiudicazione.

L'appalto del servizio "avvio a recupero e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani", impostato sulla dotazione di un impianto di grado di termovalorizzare i rifiuti attuando forme di recupero di materia ed energia, e dei principi dell'economia circolare, è individuato come soluzione organizzativa adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso, su un periodo pari a 3 anni - periodo in linea con il precedente affidamento e determinato dalle condizioni di accesso al mercato.

Poiché ad oggi il Comune di Pioltello non dispone di un proprio termovalorizzatore non è possibile procedere mediante affidamento in house o in alternativa con affidamento a società mista.

Per quanto sopra si procederà con affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica secondo la disciplina del Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023).

Nella scelta della procedura verrà garantito il massimo livello di trasparenza e di competitività tra i diversi operatori economici interessati.

Inoltre poiché la gestione dei rifiuti deve avvenire conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali e del principio chi inquina paga, negli atti di gara verranno tenuti in debito conto anche questi aspetti.

Per tutto quanto premesso si ritiene che il ricorso al mercato mediante procedura ad evidenza pubblica garantisca benefici per la collettività in quanto sono contemplati gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, soddisfacendo inoltre, i requisiti giuridico-amministrativi e finanziari previsti dalla vigente normativa comunitaria e italiana.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Come precedentemente spiegato l'unica forma di affidamento tra quelle individuate dall'art. 14 del D.lgs 201/2022 è quella dell'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

La base d'asta della procedura verrà definita a seguito di benchmark usando i valori dei recenti affidamenti in Lombardia di enti locali di dimensioni paragonabili a quelle del Comune di Pioltello.

### **CONCLUSIONI**

Per i motivi sopra esposti si ritiene che il ricorso al mercato sia garante di benefici per la collettività in quanto sono contemperati gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, soddisfacendo inoltre i requisiti giuridico-amministrativi e finanziari previsti dalla normativa italiana e comunitaria.